

Reintroduzione in franchigia di merci in precedenza esportate a seguito di operazioni in via telematica. Determina Agenzia delle Dogane

Con determinazione direttoriale del 31 Ottobre u.s, l’Agenzia delle Dogane ha ridotto a 50 il limite minimo delle operazioni mensili, per beneficiare dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di merci già esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate.

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty).

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

- effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
- essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- possibilità per l’Ufficio delle Dogane di cui all’articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio

delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L'Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni mediante l'analisi della documentazione e i sopralluoghi presso il soggetto. La procedura si conclude con l'eventuale accoglimento dell'istanza che comporta l'inserimento del soggetto nell'elenco di cui sopra.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. Inoltre, i benefici di cui della procedura possono essere riconosciuti, anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato, da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

La determinazione dell'Agenzia può essere prelevata da qui:

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6100183/determinazione+direttoriale+easy+free+back+-+aggiornamento.pdf/09948357-a727-4f29-a096-0acb38e69e08>

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO